



Associazione Omnia onlus

STATUTO

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

E' costituita l'Associazione denominata "OMNIA ONLUS" con sede legale in CORLEONE.

Art. 2 - Natura dell'Associazione

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori di cui al successivo art. 4. Viene fatto espresso obbligo di utilizzare, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e dell'acronimo "ONLUS" come previsto dalla lettera i) dell'Art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per oggetto sociale il miglioramento della qualità della vita del territorio in cui opera attraverso lo sviluppo socio culturale e professionale e la valorizzazione delle risorse ambientali ed umane. Pertanto l'Associazione potrà svolgere attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e sociosanitaria;
- istruzione;
- formazione;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, numero 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, numero 22;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

Le attività di cui alle lettere b), c), f), g) potranno essere svolte esclusivamente a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa in materia di organizzazione non lucrative di utilità sociale. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie previste dalla vigente normativa ivi compresa quella dell'Unione Europea.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani ovunque residenti o gli stranieri residenti in Italia. Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

L'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto singolo.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal giorno della deliberazione dell'ammissione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato.

Art. 7 - Carattere volontario dell'Associazione

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi nonchè all'accettazione delle norme del presente statuto.

Art. 8 - Decadenza dalla qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione dell'Assemblea per accertati gravi motivi come, ad esempio, l'aver contravenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e per ogni altro motivo che comporti indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Il Consiglio Direttivo si occuperà di tenere una lista aggiornata di tutti gli associati e procederà all'inizio di ogni anno sociale alla revisione di tale lista, anche al fine di sottoporre all'Assemblea eventuali proposte di esclusione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- i Proviviri.

Art. 10 - Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile, o al più tardi e quando particolari esigenze lo richiedano entro il 30 (trenta) giugno, per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a. per decisione del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante invito per lettera raccomandata, o tramite avviso da affiggersi presso la sede sociale, o per e-mail, o con altro mezzo adeguato, indirizzato ai soci a cura della Presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati ed in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei voti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola riunione, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario. L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voto l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, sia in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Decisioni dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione sceglierà, in questo caso, due scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

* in sede ordinaria:

- a. discutere e deliberare sui Bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i Proviviri;
- c. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f. elegge il Presidente onorario ai sensi del successivo art.23;

* in sede straordinaria:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- i. deliberare sulle proposte di esclusione di soci sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- j. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b. predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- c. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e. procedere all'inizio di ogni anno sociale e comunque in ogni momento in cui si renda necessario, alla revisione della lista degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione in ciascun associato, sottoponendo all'Assemblea, se necessario, proposte di esclusione;
- f. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- g. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad istituzioni ed enti pubblici e privati che possano favorire l'attività dell'Associazione stessa;
- h. nominare il Segretario Generale;
- i. nominare uno o due Vicepresidenti attribuendo loro i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a undici membri nominati dall'Assemblea Ordinaria; in ogni caso ne fa parte il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, o per motivi particolarmente importanti per l'Associazione, ritenuti tali dal Consiglio stesso, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale con diritto di voto. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere opportunamente convocate almeno tre giorni prima; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con mezzi idonei, nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore anche telefonicamente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Delle sedute e deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, o nominare, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, dei Procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 19 - Nomina del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria tra gli Associati e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 20 - Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra associati non componenti il Consiglio. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, coordinando la collaborazione degli associati e cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, per il regolare disbrigo della quale detiene il potere di firma. Il Segretario svolge inoltre ogni altro compito eventualmente a lui demandato dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 21 - Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione. Presso l'ufficio di segreteria è istituito l'albo dove vengono resi pubblici gli atti dell'Associazione ed in particolare le

convocazioni dell'assemblea e le relative delibere, le delibere del Consiglio Direttivo, le determinate del Presidente, i bilanci ed i rendiconti annuali, ogni altra comunicazione sociale diretta ai soci e/o a terzi.

Art. 22 - Probiviri

Compito dei Probiviri, che vengono nominati in numero di due dall'Assemblea tra gli associati, è quello di risolvere le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi. I Probiviri entrano in azione caso per caso, quando viene richiesto il loro intervento dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e giudicano secondo equità, senza formalità di procedura. Se la questione lo richiede e nei limiti del possibile, la controversia e la relativa soluzione devono rimanere segrete; i Probiviri dovranno comunque mantenere il più stretto riserbo su quanto sono chiamati a deliberare.

Art. 23 – Presidente onorario

L'Assemblea dei soci può nominare, anche fra i non soci, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione che compongono il fondo consortile sono costituite:

- a. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b. dai contributi ordinari degli Associati, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e che devono essere versati in un'unica soluzione entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno;
- c. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio Ordinario;
- d. da versamenti volontari degli Associati;
- e. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da enti in genere;
- f. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- g. dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Art. 25 - Contributi degli Associati

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l'anno solare in corso. I contributi associativi non sono trasmissibili, non sono rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 26 - Amministrazione dell'Associazione

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. La redazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario è obbligatoria. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La tenuta della contabilità dell'Associazione, la cui gestione compete al Segretario Generale nell'ambito dell'ordinaria amministrazione a lui affidata, può essere demandata dal

Segretario stesso, con l'autorizzazione del Presidente, a persona di sua fiducia, con adeguate direttive. All'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altre organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 - comma 190 - della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 Norme di funzionamento e di esecuzione

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 29 - Riferimento all'ordinamento giuridico

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.